La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2692/2015, ha confermato la sentenza di merito della Corte d’Appello di Napoli che aveva reintegrato un lavoratore licenziato per una presunta insubordinazione.
Il fatto riguardava le offese rivolte al diritto superiore da parte di un lavoratore che si riteneva vittima di una maliziosa delazione; peraltro, il lavoratore non aveva contestato i poteri dello stesso superiore e neppure aveva rifiutato la prestazione lavorativa.
La Suprema Corte ha considerato corretta l’interpretazione delle Corte d’Appello, che aveva considerato il licenziamento sproporzionato ai fatti contestati, derubricandolo quindi ad una sanzione disciplinare conservativa. Ciò in considerazione del fatto che il contratto collettivo di categoria (nella specie per i dipendenti dell’industria metalmeccanica), parifica all’insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, reati accertati in sede penale, quali il furto e il danneggiamento.
Tale sentenza è di notevole importanza, in quanto conferma l’orientamento giurisprudenziale della proporzione fra fatti contestati e il licenziamento comminato ai sensi della legge “Fornero” n. 92/2012, delineatasi in diverse sentenze di tribunale, ma che era stata negata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23669 del 6/11/2014 (pure riportata sul presente sito).
Vista l’importanza della pronuncia, la riportiamo per esteso in allegato.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 2692 del 11/02/2015